



# **CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**

**Via Borgo dei Leoni, n. 28 – 44121 Ferrara**

# **STATUTO**

---

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Provvisorio n. 130 del 29/07/2010

Approvato con modificazioni con deliberazione della Giunta Regionale n. 1381 del 20/09/2010

## SEZIONE I<sup>^</sup> - ASSEMBLEA

### ART. 8 - ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI E DIRITTO DI VOTO

1. L'Assemblea viene convocata per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme stabilite dall'art.16 della L.R. 42/1984 nonché dall'art. 13 del presente statuto.
2. Fanno parte dell'Assemblea elettorale con diritto all'elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
3. Lo stato di pagamento è regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte. E' riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva prima dell'espressione del voto entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto di cui all'art. 11.
4. Agli stessi effetti e con le medesime condizioni, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, hanno diritto alla iscrizione nel catasto consorziale anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio, che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
5. Ogni componente dell'assemblea ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario. Analogamente, in caso di comunione il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla medesima comunione. Ove non venga nominato un diverso rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione.
6. Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
7. Per le persone giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale o da un suo delegato.
8. Il consorziato può votare più di una volta solo nel caso in cui oltre che proprietario di uno o più immobili sia anche rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi o comproprietario in comunione.

9. Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, entro i 7 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto al fine di consentire al Consorzio di iscrivere il nominativo del rappresentante nell'elenco degli aventi diritto al voto.
10. A parte i casi di rappresentanza di cui ai commi precedenti, gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'assemblea da altro consorziato iscritto nell'elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega.
11. In caso di malattia certificata, è altresì ammessa la delega ad un familiare, purché maggiorenne e convivente.

#### **ART. 9 - DELEGHE**

1. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega.
2. Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all'art. 7, nonché ai dipendenti del Consorzio.
3. Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabilite le modalità di ammissione al voto e gli adempimenti a carico del Presidente del seggio per i casi di delega nonché per il caso di mancato deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all'articolo 8.

#### **ART. 10 - SISTEMA ELETTIVO**

1. I componenti dell'Assemblea sono ripartiti in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza prevista per la sezione vi siano più componenti tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l'ordine alfabetico dei contribuenti per l'allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte:
  - Appartengono alla I<sup>a</sup> sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge il 20% della contribuenza totale del Consorzio;
  - Appartengono alla II<sup>a</sup> sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 30% della contribuenza totale del Consorzio;

- Appartengono alla III<sup>a</sup> sezione i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo raggiunge un ulteriore 25% della contribuenza totale del Consorzio;
  - Appartengono alla IV<sup>a</sup> sezione i restanti consorziati;
2. Ciascun consorziato, anche se titolare esclusivo di più beni immobili, ha diritto ad un solo voto da esercitarsi nella sezione elettorale individuata ai sensi del comma precedente. Pertanto, qualora il consorziato sia titolare esclusivo di più beni immobili, si procede alla somma dei relativi contributi di bonifica al medesimo richiesti, ed il voto è esercitato nella sezione elettorale individuata sulla base della predetta somma. Restano pertanto esclusi da tale somma i contributi richiesti al medesimo consorziato per immobili di cui risulti cointestatario con altri soggetti.
  3. La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuenza di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuenza complessiva del consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da eleggere; l'assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  4. Pertanto la prima sezione elegge 4 Consiglieri, la seconda 6 consiglieri, la terza 5 consiglieri e la quarta 5 consiglieri.
  5. I contributi consortili da considerare ai fini della formazione delle sezioni, sono quelli messi in riscossione dal Consorzio alla data della deliberazione di approvazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Essi risultano dall'ultimo ruolo ordinario emesso, cui sono sommati, se non ricompresi nel ruolo ordinario, i contributi irrigui richiesti dal Consorzio riferiti all'ultima stagione irrigua utile. Pertanto, qualora alla data della citata deliberazione non fossero stati ancora posti in riscossione i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua dell'esercizio finanziario in corso, sono sommati al ruolo ordinario i contributi irrigui riferiti alla stagione irrigua precedente. Sono esclusi eventuali contributi per il recupero di annate precedenti emessi a seguito di sgravio per passaggio di proprietà dell'immobile.

**ART. 11 - FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO  
DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO**

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'indizione delle elezioni ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. b) e fissa la data delle votazioni.
2. Il Comitato Amministrativo approva, almeno 40 giorni prima della data delle elezioni, l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, in conformità alle disposizioni del presente statuto e in particolare ai disposti degli articoli 8 e art. 10,

3. Nella delibera di cui al secondo comma il Comitato Amministrativo dà altresì atto della ricorrenza o meno della condizione di cui al comma 4 dell'art. 15 della L.R. 42/1984 precisando, per ciascuna Regione, la percentuale di contribuenza complessivamente espressa dai consorziati i cui immobili ricadono in regioni diverse dall'Emilia-Romagna rispetto al totale della contribuenza votante di cui al comma 5 del precedente art. 10.
4. Qualora tali percentuali risultino pari o superiori all'uno per cento, la delibera riporta il testo del comma 4, ad esclusione del primo periodo, dell'art. 15 della L.R. 42/1984, al fine di pubblicizzare l'obbligo legislativo di inclusione dei relativi rappresentanti nelle liste nonché la conseguente integrazione numerica del Consiglio di amministrazione.
5. L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:
  - le generalità anagrafiche delle persone fisiche e la ragione sociale delle persone giuridiche in ordine alfabetico ;
  - il comune di residenza o il domicilio fiscale delle persone fisiche e il comune in cui hanno sede legale le persone giuridiche;
  - l'ubicazione del o degli immobili;
  - l'ammontare complessivo del contributo determinato ai sensi dell'art.10;
  - la sezione elettorale di appartenenza con indicazione della relativa fascia di contribuenza;
  - l'indicazione del seggio presso il quale è iscritto l'avente diritto al voto, con l'ulteriore indicazione che comunque il diritto di voto può essere esercitato anche nella sede legale del Consorzio ovvero in qualunque altro seggio qualora sia garantito in tempo reale il controllo sull'esercizio del diritto di voto.
6. La deliberazione del Comitato Amministrativo di approvazione dell'elenco provvisorio nonché delle modalità per la presentazione degli eventuali reclami e rettifiche da parte degli interessati è pubblicata per un periodo di trenta giorni consecutivi all'Albo Consortile e all'Albo Pretorio informatico o, in assenza, cartaceo del Comune in cui ha sede il Consorzio nonché sul sito Internet del Consorzio. La deliberazione sarà inviata per conoscenza alle associazioni di categoria ed altri organi rappresentativi di cittadini e sarà portata a conoscenza dei consorziati mediante apposite comunicazioni.
7. Un estratto dell'elenco provvisorio è depositato, durante lo stesso periodo, e messo a disposizione dei consorziati, anche su supporto informatico, presso gli uffici, anche periferici,

del Consorzio ed eventualmente sui siti internet istituzionali degli enti locali del comprensorio.

8. Dell'avvenuto deposito e delle modalità per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche dovrà essere data notizia sul sito internet del Consorzio, ed eventualmente, sui siti internet istituzionali degli enti locali del comprensorio.

#### **ART. 12 - RECLAMI CONTRO L'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO**

1. I reclami e le rettifiche contro le risultanze dell'elenco di cui all'articolo precedente debbono essere diretti al Comitato Amministrativo ed inviati, mediante raccomandata con a.r. presso la sede del Consorzio o per posta elettronica certificata entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.
2. Il Comitato Amministrativo, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni dell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti mediante raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata.
3. Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 8, il Comitato introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti, ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti, secondo le rispettive sezioni elettorali d'appartenenza. In ogni caso il Comitato Amministrativo approva definitivamente l'elenco degli aventi diritto al voto.

#### **ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea elettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, mediante pubblicazione di un avviso su almeno 3 quotidiani locali almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea per 2 volte a distanza di due giorni l'una dall'altra. La convocazione è effettuata altresì attraverso la pubblicazione dell'avviso sul sito internet del Consorzio. Nell'ultimo avviso di pagamento inviato prima della scadenza del mandato degli organi sono informati i contribuenti sulle modalità di esercizio attivo e passivo del diritto di voto ed è comunicato che dovrà essere convocata l'Assemblea elettorale con indicazione del periodo in cui si svolgerà l'elezione.
2. La convocazione può inoltre essere pubblicata sui siti internet dei Comuni interessati e possono essere affissi manifesti murali nei Comuni e nelle frazioni del Comprensorio consortile.
3. Con le forme di cui ai commi 1 e 2 sono indicati l'oggetto, il

giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi. Dovrà inoltre essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 24 lettera p) e sarà riportato il testo degli artt. 8, 9 e 10 del presente Statuto.

4. L'Assemblea ha luogo non prima di quindici giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato Amministrativo riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, regolata all'art. 12.

#### **ART. 14 - COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI**

1. Il Comitato Amministrativo determina il numero e l'ubicazione dei seggi da istituire ai fini dello svolgimento delle elezioni in proporzione al numero dei Comuni ricompresi nel Comprensorio e degli aventi diritto al voto, tenendo conto anche delle caratteristiche fisiche del territorio in modo da agevolare l'esercizio del diritto di voto.
2. Ogni seggio è composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, nominati dal Comitato Amministrativo. I componenti del seggio sono acquisiti dalla lista pubblica predisposta per le elezioni politiche, non debbono avere cariche consortili, incarichi o rapporti professionali col Consorzio e non devono versare nelle condizioni di cui all'articolo 23.
3. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

#### **ART. 15 - ACCESSO ALL'INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CONSORZIATI AL PROCEDIMENTO ELETTORALE**

1. Il consorzio favorisce la partecipazione dei consorziati al procedimento elettorale attraverso i seguenti strumenti:
  - a) costituzione di un ufficio temporaneo dedicato alle procedure elettorali (o un servizio di call center) per fornire assistenza ai consorziati;
  - b) accesso all'informazione e alla documentazione attraverso il proprio sito internet nel quale rende disponibili per la consultazione e l'estrazione la normativa e la modulistica relativa alle elezioni;

#### **ART. 16 - LISTE DEI CANDIDATI**

1. All'art. 16, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della L.R. 42/1984 sono disciplinate le modalità di sottoscrizione delle

liste dei candidati, l'assegnazione dei seggi alle liste nonché l'attribuzione del premio di maggioranza.

2. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 15 della L.R. 42/1984 la lista deve riportare, a pena di nullità, in apposito spazio, le generalità dei rappresentanti delle Regioni interessate.
3. Le liste dovranno essere firmate per accettazione dai candidati. Ogni candidato può sottoscrivere una sola lista a pena di decadenza da tutte le candidature.
4. Le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartengono ove il voto stesso viene esercitato. Il medesimo soggetto non può presentare più di una lista.
5. Deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di tutti i candidati, che debbono comunque essere titolari del diritto all'elettorato attivo. Le liste devono essere consegnate in triplice copia, entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario, delegato dal Comitato Amministrativo ovvero dal Presidente, che ne rilascerà ricevuta.
6. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L. R. n. 42/1984, qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la scadenza di cui al comma 5, il termine per la consegna è fissato entro le ore 18 del decimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea.
7. Le determinazioni del Comitato Amministrativo, debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste, sono comunicate, prima dello svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista.
8. Ogni comunicazione inerente la procedura di presentazione delle liste è indirizzata dal Consorzio al primo firmatario della lista presentata, al recapito di posta elettronica certificata o di fax da questo indicato all'atto del deposito della lista.
9. La lista può essere corredata da una denominazione e deve essere corredata da un contrassegno, necessario ai fini e per gli effetti dell'attribuzione del premio di maggioranza di cui l'art.16, comma 15, della L.R. 42/1984.
10. Le liste accettate sono numerate dal Consorzio secondo l'ordine di presentazione e, nello stesso ordine, distintamente trascritte sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

### **ART. 17 - SCHEDE DI VOTAZIONE**

1. Il Consorzio predispone schede differenziate per ciascuna delle sezioni elettorali.
2. Le schede di votazione, debitamente timbrate dall'Amministrazione del Consorzio, devono essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, è tenuto a controllare, insieme agli scrutatori, il numero complessivo delle schede relative a ciascuna sezione elettorale facendone menzione nel verbale di cui all'art. 19.
3. Le schede devono contenere:
  - a. In alto e in testa a ciascuna lista: il numero di lista, l'eventuale denominazione, l'eventuale contrassegno di cui al comma 9 dell'art. 16 e una casella vuota per l'espressione del voto.
  - b. le generalità dei candidati nell'ordine di presentazione della lista;
4. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 15 della L.R. 42/1984 la scheda contiene altresì le generalità dei candidati rappresentanti, distintamente per le Regioni interessate.
5. In caso di mancata presentazione di liste per una sezione la relativa scheda di votazione contiene unicamente tante righe quanti sono i consiglieri eleggibili in tale sezione.
6. L'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella vuota o contenente il contrassegno di lista, stampata in testa alla lista prescelta. Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l'indicazione di preferenze.
7. Nel caso di mancata presentazione di liste di sezione, l'elettore potrà esprimere il voto a favore dei consorziati iscritti, per la sezione di appartenenza, negli elenchi degli aventi diritto al voto, fino al numero massimo di consiglieri eleggibili in tale sezione.

### **ART. 18 - OPERAZIONI DI VOTO**

1. Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.
2. Nella sala delle votazioni, oltre ai componenti di seggio ed ai rappresentanti di lista di cui all'art. 14, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.
3. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento

stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

4. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato su decisione del Comitato Amministrativo esibita e consegnata dall'interessato.
5. Il Presidente del seggio, accertato che ciascun votante abbia apposto la firma accanto al proprio nome riportato nel modulo stralcio dell'elenco degli aventi diritto al voto, su cui vengono stampati i dati di ciascun elettore, consegna allo stesso la scheda corrispondente alla sezione elettorale cui appartiene. Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono annotazioni o segni atti ad identificare l'elettore.
6. Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere a seguito delle operazioni di voto e le decisioni stesse sono riportate nel verbale di cui all'articolo successivo.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali.
8. Con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione, da adottare entro due anni dall'entrata in vigore del presente statuto, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica e le operazioni relative alle verifiche e allo scrutinio dei voti così espressi. L'esercizio del voto in forma telematica deve garantire l'unicità del voto, la sicurezza della provenienza, la segretezza e la non modificabilità dello stesso.

#### **ART. 19 - SCRUTINIO**

1. Dopo la chiusura delle votazioni, il Presidente e gli scrutatori procedono allo scrutinio previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.
2. Nel caso che l'apertura e la chiusura dei seggi avvenga in giorni diversi, viene redatta la prima parte del verbale del seggio con il numero di votanti; lo scrutinio è rimandato al giorno della chiusura dell'ultimo seggio.
3. Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi immediatamente dopo la chiusura delle operazioni all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.

#### **ART. 20 - VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE VOTAZIONI**

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata per ciascuna sezione sulla base di quanto disposto dall'art.16, commi 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 42/1984.
3. L'assegnazione dei seggi alle liste è pertanto effettuata secondo il metodo del quoziente elettorale puro di cui al comma 11 dell'art. 16 della L.R. 42/1984. I restanti seggi sono assegnati mediante il calcolo dei maggiori resti ossia calcolando la differenza fra: il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e il prodotto fra la parte intera del numero dei seggi attribuiti alla lista e il quoziente elettorale. I seggi sono attribuiti alle liste che hanno ottenuto i resti più alti in ordine decrescente fino alla concorrenza dei seggi rimasti da assegnare.
4. Qualora non siano state presentate liste risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto più voti nell'ambito delle singole sezioni di appartenenza.
5. In caso di parità di voti risulterà eletto colui che è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto per un contributo di importo più elevato e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

#### **ART. 21 - RECLAMI. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

1. Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo al Comitato Amministrativo da depositarsi entro dieci giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto presso la Segreteria del Consorzio.
2. Il Comitato Amministrativo, non oltre trenta giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta regionale.
3. Avverso gli anzi detti risultati è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell' Albo consortile.
4. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali, devono essere conservati per almeno un anno, presso la sede del Consorzio.